CAMERA DEI DEPUTATI N. 4228-A

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO)

(RELATORE **BATTISTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO (COLOMBO)

DI CONCERTO COL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTRO DELL'INTERNO (**SEGNI**) - COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (**PELLA**) - COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (**GONELLA**) - COL MINISTRO DEL BILANCIO E *AD INTERIM* DEL TESORO (**TAMBRONI**) - COL MINISTRO DELLE FINANZE (**TAVIANI**) - COL MINISTRO DELLA DIFESA (**ANDREOTTI**) - COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (**MEDICI**) - COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI (**TOGNI**) - COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE (**RUMOR**) - COL MINISTRO DEI TRASPORTI (**ANGELINI**) - COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI (**SPATARO**) - COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (**ZACCAGNINI**) - COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO (**DEL BO**) - COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE (**JERVOLINO**) - COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI (**FERRARI AGGRADI**) E COL MINISTRO DELLA SANITÀ (**GIARDINA**)

E

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

MONTAGNANI MARELLI, MAMMUCARI, SECCI, PESSI, PESENTI, VALENZI, MONTAGNANA, SCOTTI, BERTOLI, FORTUNATI, BITOSSI, PASQUALICCHIO, BOCCASSI, DONINI, LUPORINI, SERENI

TESTO UNIFICATO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 31 ottobre 1962 (*Stampati nn.* ***940-bis-468***)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 7 novembre 1962

Impiego pacifico dell'energia nucleare

Presentata alla Presidenza il 16 novembre 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dopo l'approvazione della legge 11 agosto 1960, n. 933 che istituiva il « Comitato nazionale per l'energia nucleare », giunge oggi al nostro esame il provvedimento generale per la disciplina delle attività inerenti all'impiego pacifico della energia nucleare.

Il provvedimento, approvato dal Senato il 31 ottobre 1962, è il risultato di una rielaborazione ed unificazione di una proposta d'iniziativa parlamentare e dell'antico disegno di legge governativo, dal quale fu stralciata, nel 1960, la parte riguardante l'istituzione del C. N. E. N.

Il testo approvato dal Senato comporta una ripartizione in sei capitoli dei quali: il primo dedicato alle definizioni, il secondo alla manutenzione che disciplina le varie attività nucleari, il terzo alla responsabilità civile, il quarto alla disciplina dei brevetti, il quinto alle disposizioni penali e l'ultimo alle disposizioni fiscali e transitorie.

Tra questi, particolare importanza rivestono il capo 2° e il 3° sui quali è opportuno soffermare più a lungo la nostra attenzione.

CAPO I.

DEFINIZIONI

Il capo I è l'indispensabile introduzione in una materia nuova, come quella nucleare, per conseguire una esatta nomenclatura che consenta una rigorosa univocità di significato dei termini.

Esso riproduce letteralmente le definizioni della convenzione O. E. C. E. ed ha, pertanto, il vantaggio di una generale validità anche sul piano internazionale. Non vi è quindi obiezione alcuna da muovere, salvo il rilievo che alla sesta riga del paragrafo *b* dell'unico articolo, dopo la parola isotopi, debba intendersi aggiunta la specificazione « dei combustibili nucleari », esistente nel testo originale della definizione O. E. C. E. e non riportato nel progetto in esame, altrimenti potrebbe generarsi confusione con gli isotopi radioattivi di uso medico ed industriale.

Inoltre, sempre nello stesso paragrafo *b*, tra gli apparati che debbono intendersi come « impianti nucleari », secondo quanto esplicitamente è stabilito nella definizione O. E C. E., crediamo debba ritenersi implicitamente compreso anche ogni altro impianto che venga in futuro classificato « nucleare » dal Ministero dell'industria. E ciò per non sottrarre alla disciplina della attuale legge quegli impianti nucleari che domani, col rapido evolversi della tecnica nucleare, potessero avere struttura e conformazione nuove e tali da non rientrare in alcuna delle categorie sopra specificate.

CAPO II.

MATERIALI E IMPIANTI NUCLEARI

Il capo II della legge propone una dettagliata regolamentazione dell'attività nel settore nucleare, in tutte le successive fasi in cui essa si esplica e sotto i vari aspetti in cui può presentarsi: dall'estrazione e detenzione del materiale nucleare, al commercio, al trasporto ed alla sua utilizzazione per la produzione industriale di energia, per la ricerca scientifica, per la propulsione navale, per la produzione e relativo impiego di isotopi radioattivi.

Il regime col quale verranno disciplinate le varie attività, in base al presente provvedimento, non risulta sufficientemente chiaro se non si tiene presente che esso viene ad inquadrarsi nella già esistente regolamentazione imposta dal trattato di Roma, che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, ed in base al quale sono state attribuiti all'Euratom poteri e competenze che altrimenti avrebbero dovuto essere riservati agli organi dello Stato.

Una visione completa, pertanto, della disciplina cui verrà assoggettata la materia potrà discendere solo premettendo la completa regolamentazione Euratom alle disposizioni contenute nel presente provvedimento e delle quali adesso faremo una breve analisi.

L'estrazione dei minerali è sottoposta al regime di concessione (articolo 2) da parte del Consiglio superiore delle miniere secondo le norme fissate dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

La detenzione delle materie fissili speciali (articolo 3) è sottoposta all'obbligo

della denuncia al Ministero dell'industria ed il C.N.E.N. dovrà esercitare sulle materie detenute i controlli necessari. Il testo della legge però non prevede con quali norme saranno esercitati detti controlli e quali saranno, in materia, i rapporti tra Ministero dell'industria (che riceve la denuncia) ed il C.N.E.N. (che deve esercitare il controllo). Appare pertanto opportuno che venga emanata una apposita regolamentazione.

Il commercio interno dei materiali nucleari (articolo 4) è soggetto al regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'industria, mentre l'importazione e l'esportazione sono soggette alla autorizzazione del Ministero per il commercio con l'estero, su parere del Ministero dell'industria.

Il trasporto delle materie nucleari (articolo 5) è sottoposto alla autorizzazione del Ministero dell'industria di concerto col Ministero dei trasporti.

La costruzione e l'esercizio degli impianti sono regolamentati dagli articoli 6, 7 e 8. Sembrerebbe opportuno conferire una maggiore razionalità alla disciplina di questa materia dedicando l'articolo 6 alla costruzione, l'articolo 7 alla vigilanza e controllo e l'articolo 8 all'esercizio.

La costruzione degli impianti nucleari (la specificazione contenuta nel 1° comma dell'articolo 6 appare superflua dopo la definizione di cui all'articolo 1-*b*) dovrebbe essere soggetta all'autorizzazione del Ministero dell'industria, sentito il C. N. E. N., in base ad una domanda dove il richiedente deve dimostrare di possedere capacità tecnica ed economica adeguata, allegando un progetto « preliminare » dell'impianto e indicando la località prescelta, i principî di sicurezza previsti e le modalità per la eliminazione dei residui radioattivi nonché quella per la prestazione della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 19 (non sembra necessario invece che vengano indicati la spesa ed il tempo di realizzazione). Sembra opportuno parlare di progetto « preliminare » perché è praticamente impossibile presentare, al momento della istanza iniziale per l'autorizzazione, un progetto completo e definitivo, nei dettagli costruttivi e funzionali, di un reattore nucleare. Come è noto, infatti, il progetto esecutivo di un reattore si articola in decine di progetti delle diverse parti di impianto e queste, a loro volta, necessitano – per essere definitivamente costruite – di numerosi progetti particolari e « specifiche tecniche » di costruzione; molti di questi progetti particolari e le relative specifiche hanno bisogno di studi, esperienze e sviluppi, anche durante il periodo di costruzione, per cui è necessario che la legge rinvii esplicitamente a norme procedurali per l'approvazione del progetto definitivo ed il rilascio della autorizzazione. Ecco perché dovrebbe essere anche prevista la emanazione, con decreto del Ministro dell'industria, delle norme per la presentazione e l'approvazione del progetto preliminare nonché per il rilascio della autorizzazione alla costruzione.

Per ciò che riguarda la vigilanza sugli impianti è da rilevarsi che la citata legge 11 agosto 1960, n. 933, attribuisce al C. N. E. N. non solo la sorveglianza nella costruzione (senza limitarla al solo accertamento di rispondenza al progetto approvato), ma anche quella sull'esercizio. Pertanto, l'articolo 7 dovrebbe limitarsi semplicemente ad attribuire al C. N. E. N. la vigilanza nella costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, prevedendo nel contempo la emanazione, con decreto del Ministro dell'industria, delle norme regolamentari relative alla registrazione, ai collaudi e alla sorveglianza di esercizio degli impianti nucleari.

L'articolo 8 poi dovrebbe essere dedicato alla autorizzazione all'esercizio. Data la già ricordata complessità di un reattore nucleare, più che al « collaudo » (i collaudi, com'è noto sono numerosi, singoli o combinati, convenzionali o nucleari, con o senza funzionamento effettivo di criticità, ecc.) sembrerebbe più aderente alla realtà riferirci a quel complesso di prove finali, atte ad accertare l'idoneità del reattore a funzionare. Per cui potrebbe essere stabilito che l'esercizio degli impianti nucleari venga autorizzato mediante decreto del Ministero dell'industria, previo rilascio, da parte del C. N. E. N., di certificato di idoneità tecnica dell'impianto e di esito favorevole dei collaudi finali di costruzione e funzionamento. Il decreto di autorizzazione, oltre la indicazione della garanzia finanziaria per la responsabilità civile, dovrebbe indicare le eventuali modalità speciali di esercizio (integrative alle norme previste dall'articolo 7) che si ritengono necessarie per la pubblica incolumità.

È evidente la opportunità di sancire l'obbligo di assoggettare a preventiva autorizzazione del Ministro dell'industria ogni eventuale successiva modifica dell'impianto, mentre viceversa non sembra opportuno escludere gli impianti destinati alla produzione di energia elettrica dal generale regime di autorizzazione all'esercizio, perché né l'ENEL, né le aziende municipaliz-

zate, né i privati autoproduttori, che costruiranno domani centrali elettronucleari, avranno presumibilmente la competenza tecnica specifica necessaria per sostituire, nei riguardi delle garanzie per la pubblica incolumità, la responsabilità propria a quella della autorità nucleare.

Infine gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sanciscono rispettivamente la regolamentazione dell'idoneità del personale alla direzione e conduzione degli impianti, la dichiarazione di pubblica utilità, gli impianti di ricerca scientifica, gli impianti di propulsione navale, l'impiego degli isotopi radioattivi e la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori.

Capo III.

LA RESPONSABILITÀ CIVILE

Responsabilità obiettiva e limitata.

Tra i più dibattuti problemi, sollevati dall'impiego pacifico dell'energia nucleare, una particolare importanza riveste quello della responsabilità dell'« esercente » di un impianto nucleare, perché, nonostante l'alto grado di fiducia che può legittimamente nutrirsi nei mezzi perfetti di prevenzione e di controllo a disposizione dell'operatore, l'impiego dell'energia nucleare teoricamente lascia tuttavia sussistere delle sia pur remote possibilità di incidenti di vasta portata paragonabili a veri e propri avvenimenti catastrofici.

Il principio della responsabilità civile, fino ad oggi dominante nel nostro diritto, non prevede limitazione alcuna al risarcimento del danno prodotto da un comportamento colpevole; nei fatti tale limite è costituito dall'ammontare del danno che il più delle volte è sopportabile dalla stessa capacità economica del responsabile; oltre tale capacità la vittima non trova soddisfazione del proprio diritto al risarcimento.

In campo nucleare dove, come si è detto, può in teoria configurarsi un obbligo potenziale di risarcimento certamente superiore alla capacità economica di un qualsiasi imprenditore privato o alla copertura ottenibile dall'istituto della protezione finanziaria, i problemi da affrontare sono due: natura della responsabilità e limitazione delle conseguenze finanziarie di tali responsabilità.

Per quanto riguarda la natura della responsabilità è ormai accettato dai legislatori e dai giuristi che si interessano alla materia che, in campo nucleare, il principio della responsabilità obiettiva debba sostituirsi a quello della responsabilità per colpa, e ciò al fine di garantire alle vittime di un incidente nucleare il giusto risarcimento di un danno sofferto, senza che le stesse siano obbligate a provare la colpa dell'operatore. Il conseguimento infatti di tale prova riuscirebbe estremamente disagevole o addirittura impossibile, per esempio, nel caso di avvenuta distruzione dell'impianto nel corso dello stesso incidente.

D'altra parte, ed ecco il secondo aspetto del problema, l'esercente che, a prescindere dall'indagine sull'esistenza o meno della colpa, venga considerato in ogni caso responsabile, può giustificatamente attendersi di conoscere almeno i termini economici di tale responsabilità prima di intraprendere una attività della quale egli deve apprezzare convenientemente i rischi. Per tanto, in difformità dai principî cui si è finora ispirata la riparazione del danno, la responsabilità dell'operatore nucleare è opportuno sia limitata nel suo ammontare. D'altro canto, una responsabilità illimitata non troverebbe riscontro, per quanto si è detto poc'anzi, nella necessariamente limitata capacità finanziaria dell'operatore o di qualsiasi suo garante.

Pertanto, la responsabilità per rischi nucleari non potrà essere altro che obiettiva e limitata nell'ammontare e nel tempo.

Limitazione « per incidente » o « per istallazione ».

Il problema di limitare, nel suo ammontare finanziario, la responsabilità dell'operatore nucleare non è dei più semplici; molte considerazioni di natura tecnico-economica intervengono infatti a fianco di quelle giuridiche.

Occorrerà, in primo luogo, tener presente la necessità di tutelare i terzi che potrebbero rimanere vittime di un eventuale incidente fissando un ammontare sufficiente a risarcire il più gran numero di persone lese; ma per il quale, al tempo stesso, sia possibile all'esercente fornire una idonea garanzia finanziaria ed ottenere un'adeguata copertura assicurativa.

È noto, però, che i danni da radiazioni che potrebbero essere originati da un incidente nucleare (od anche da una semplice « condizione » dannosa nella quale venga a trovarsi un determinato impianto o del materiale radioattivo) possono manifestarsi ad

una certa distanza di tempo facendo allora insorgere, a favore del danneggiato, il diritto al risarcimento. Può verificarsi di conseguenza che, ad una certa epoca, siano avanzate delle domande di riparazione di danni attribuiti ad incidenti diversi. Tale eventualità rende necessario stabilire *a priori* se l'ammontare fissato debba servire a risarcire i danni di ciascun incidente (limite « per incidente »), oppure a risarcire tutti i danni che dovessero verificarsi, in un periodo di tempo, in connessione con una determinata istallazione (limite « per istallazione »). La questione è stata già a lungo dibattuta nelle nazioni che hanno adottato o hanno allo studio una legge sulla responsabilità civile nucleare ed in seno alle organizzazioni che tendono a promuovere delle convenzioni internazionali in tale campo.

Negli Stati Uniti, come è noto, l'*Atomic Energy Act* del 1954 fu emendato nel febbraio 1957 dalla legge Price-Anderson, che trova il suo precedente nel progetto del *Joint Congressional Committee* presentato al Senato americano il 25 maggio 1956 dal senatore Anderson, allo scopo di regolamentare compiutamente la materia. In virtù di tale legge la Commissione per l'energia atomica, prima di concedere la licenza di esercizio per un impianto nucleare, stabilisce l'ammontare della protezione finanziaria che deve essere acquisita da ciascun esercente mediante forme di garanzia privata quali assicurazioni, autoassicurazioni o fideiussioni. Nella determinazione di tale ammontare, essa tiene conto tanto di fattori oggettivi, tra i quali predomina quello relativo alle possibilità assicurative esistenti sul mercato, quanto di elementi soggettivi attinenti al tipo, allo scopo ed alla pericolosità della installazione: la protezione finanziaria richiesta è compresa generalmente tra un minimo di 250.000 dollari, per impianti didattici o di ricerca ed un massimo, per impianti di potenza, che coincide con la maggior copertura ottenibile sul mercato assicurativo.

All'atto della concessione della licenza, poi, la Commissione stipula coll'esercente un cosiddetto « contratto di indennizzo » in base al quale contro la corresponsione di un contributo annuo di 30 dollari per ogni 1.000 chilowatt termici di potenza installata, essa garantisce all'esercente un'ulteriore copertura finanziaria per un ammontare massimo di cinquecento milioni di dollari per avvenimento. Economicamente, quindi, la responsabilità per ciascun incidente nucleare è fissata nella somma dell'ammontare della protezione finanziaria privata, già considerevole, e dei 500 milioni di dollari che lo Stato pone a disposizione dell'esercente a titolo di copertura addizionale per il caso che le conseguenze finanziarie di un tale incidente eccedano il limite di protezione finanziaria privata stabilita dalla Commissione stessa.

Principî analoghi ispirano il progetto di legge attualmente allo studio nella Repubblica federale tedesca. Secondo tale progetto l'esercente è obbligato a fornire delle garanzie nella misura che l'Autorità stabilirà in rapporto alla pericolosità dell'impianto ed alle possibilità di copertura esistenti sul mercato assicurativo nazionale, ma lo Stato fornisce all'esercente stesso una garanzia addizionale ed integrativa fino ad un ammontare complessivo di cinquecento milioni di marchi per incidente. Un limite è anche posto alla misura del risarcimento per ogni persona danneggiata che non può ricevere più di quindicimila marchi di rendita annua.

Come si vede, in entrambi i casi, gli stati hanno fatto coincidere il limite della responsabilità dell'esercente con il limite della copertura finanziaria impostagli, ed hanno assunto l'onere della copertura addizionale della responsabilità finanziaria dell'esercente stesso fino ad un limite prestabilito. Se un incidente dovesse causare danni per un importo superiore anche a tale limite (caso puramente teorico) dei provvedimenti speciali saranno adottati dai rispettivi Governi per indennizzare i colpiti.

Si concepisce cioè che lo Stato, permettendo e favorendo nel pubblico interesse il sorgere delle installazioni nucleari sul proprio territorio, accetti un onere finanziario mediato ed integrativo di quello, immediato, imposto all'esercente dell'installazione pericolosa.

Anche la Gran Bretagna e la Svizzera, com'è noto, stanno elaborando dei progetti di legge per disciplinare le questioni di responsabilità civile in campo nucleare. Entrambi questi progetti danno la preferenza, però, al limite « per installazione ». Occorre premettere che, nei confronti del pubblico, la scelta di un limite di responsabilità « per incidente » o per « installazioni » non comporta grandi differenze; nell'uno o nell'altro caso infatti, al sopraggiungere di un incidente, che riduca la garanzia inizialmente richiesta, l'esercente è obbligato ad arrestare il funzionamento dell'installazione e a « ricostituire » la garanzia per far fronte ad eventuali successive occorrenze, prima di essere autorizzato a riprendere la propria attività. Per

il progetto inglese è l'Autorità che, dopo un incidente, decide sull'opportunità di tale « ricostituzione » mentre per il progetto svizzero essa è obbligatoria non appena la garanzia stessa subisca delle diminuzioni che la riducano del 10 per cento.

La Convenzione O. E. C. E.

I problemi inerenti al regime giuridico della utilizzazione pacifica dell'energia nucleare hanno da tempo costituito materia di attento esame da parte delle diverse organizzazioni internazionali. Alcune di esse hanno proposto delle convenzioni che mirano a regolare la responsabilità civile degli esercenti nucleari ed eventualmente ad assicurare, mediante impegni internazionali degli stati, una copertura più adeguata dei danni derivanti da incidenti nucleari.

La Convenzione O. E. C. E. è stata sottoscritta alla fine dell'ottobre 1960 da 16 stati: Svizzera, Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Norvegia, Germania Occidentale, Svezia, Belgio, Austria, Portogallo, Grecia, Spagna, Italia, Turchia, Francia. Essa s'ispira a tre intenti:

a) alla disciplina organica uniforme della materia;

b) alla necessità di promuovere lo sviluppo delle applicazioni industriali dell'energia nucleare;

c) alla necessità di offrire le massime garanzie al pubblico. A parte l'uniformità di regime sul piano internazionale, sono del resto questi i motivi ispiratori fondamentali di tutte le legislazioni nazionali sinora emanate

Quanto al primo punto, tutti gli esperti hanno riconosciuto che la disciplina uniforme della materia costituisce una condizione essenziale sia della tutela dell'interesse generale alla protezione del pubblico e all'equo risarcimento di tutte le vittime di ogni incidente indipendentemente dalla nazionalità, sia della migliore utilizzazione delle possibilità delle compagnie di assicurazione chiamate a coprire i rischi nucleari.

Dal punto di vista della sfera di efficacia oggettiva si è d'altra parte ritenuto di doversi limitare alle istallazioni terrestri e in particolare agli impianti che oggi appaiono realizzabili concretamente. Restano così fuori, per il primo verso, gli impianti nucleari di propulsione navale, aerea o terrestre e, comunque, gl'impianti non fissi. Per altro verso restano al di fuori gli eventuali impianti nucleari a fusione.

L'intento di tenere l'industria nucleare a riparo da responsabilità eccedenti le sue capacità è stato raggiunto, come nelle note convenzioni in materia di trasporti, mediante l'espediente della limitazione della responsabilità. A tale limitazione si aggiunge, in considerazione della difficoltà di copertura dei cosidetti « danni nucleari differiti », anche una speciale limitazione nel tempo.

Come limite dell'ammontare, la Convenzione stabilisce un'indennità dovuta dall'esercente, per danni alle persone ed alle cose, da cinque a quindici milioni di dollari per incidente, sia che questo si verifichi presso un impianto o in relazione con esso, sia che si verifichi nel corso di un trasporto di materie fissili.

L'intento della protezione del pubblico è perseguito dalla Convenzione sia nella scelta del soggetto responsabile sia nella determinazione della natura della responsabilità ad esso attribuito.

La responsabilità è obiettiva, o meglio causale nel senso che il danneggiato non deve provare la colpa della persona alla quale il danno è imputabile ma solo il nesso causale con un determinato impianto o con le sostanze nucleari provenienti da, o destinate ad un determinato impianto.

Qui non si è fatto che estendere, rendendoli in qualche parte più severi i principi in vigore nella maggior parte della legislazione in tema di attività pericolose. Una maggiore severità si nota nelle cause di esonero dalla responsabilità, fra le quali sono comprese solo le ipotesi di conflitto armato, invasione, guerra civile o insurrezione o cataclismi naturali d'ordine eccezionale e assolutamente imprevedibili. Restano così escluse o attenuate (con le possibilità per ciascuno stato di restringere il campo ulteriormente) varie cause tradizionali di esonero.

Quanto alla persona responsabile, la Convenzione segue molto opportunamente il sistema di designarla, in linea di massima, nel gestore dell'impianto nucleare presso il quale l'incidente si è verificato, o dal quale proveniva o al quale era destinato, il combustibile o il materiale nucleare che ha causato l'incidente in corso di trasporto.

Salvo dunque le rare eccezioni che vedremo, tutte le azioni dei danneggiati sono destinate a polarizzarsi – a « calanizzarsi », secondo il termine in uso negli ambienti « nucleari » internazionali – sull'« esercente » dell'impianto. Sono esclusi sia i trasportatori, nell'ipotesi di incidente in corso di trasporto, sia i produttori-fornitori dell'impianto o delle

materie fissili, sia infine gli eventuali terzi che avessero comunque concorso a causare il danno. Restà però da parte, come si accennava, perché fuori del quadro di diritto interno nel quale le regole della convenzione sono destinate a operare, il problema della responsabilità dello Stato in quanto soggetto di diritto internazionale.

Oltre che alla certezza di rapporti giuridici, questa cosiddetta canalizzazione non può non giovare alle vittime, a vantaggio delle quali resta così normalmente eliminato, oltre al problema della ricerca della « colpa », anche quello della ricerca del responsabile. Il danneggiato non deve fare altro che risalire ad un impianto e da questo alla persona fisica o giuridica privata o pubblica che lo gestisce. Individuato il gestore è individuato il responsabile, destinatario dell'obbligo di risarcimento almeno entro l'ammontare stabilito della Convenzione e della legge applicabile all'incidente in questione.

La Convenzione Euratom.

Nel quadro della discrezionalità lasciata alle parti contraenti dall'articolo 15 della Convenzione O.E.C.E., la Commissione dell'Euratom ha proposto ai sei stati della Comunità europea di concludere tra loro una convenzione (aperta) intesa a vincolare i paesi partecipanti ad assicurare una copertura aggiuntiva pubblica dei rischi nucleari eccedenti i 5-15 milioni previsti dal progetto O.E.C.E.

Dal punto di vista strettamente giuridico (internazionale) la Convenzione aggiuntiva Euratom non è quindi in conflitto con l'attuale progetto di Convenzione O.E.C.E. Essa vincolerà gli stati partecipanti in un settore che per la Convenzione O.E.C.E. non è coperto da nessun obbligo. In sostanza, secondo il progetto O.E.C.E. ciascuna Parte Contraente è libera di disporre o non disporre una copertura aggiuntiva dei rischi nucleari (al di là del limite della copertura assicurativa dell'esercente).

Conseguentemente, ciascuna delle Parti Contraenti è libera di impegnarsi verso altre Parti Contraenti (e in ipotesi anche verso terzi) a disporre tale copertura.

Il congegno mediante il quale la Convenzione aggiuntiva raggiunge lo scopo di integrare la copertura privata è costituito dall'impegno degli stati contraenti di provvedere al risarcimento dei danni nucleari, causati da incidenti verificatisi sul loro territorio, mediante una « copertura » articolata in tre stadi. Il primo stadio sarebbe costituito dalla copertura cosiddetta « privata » già stabilita virtualmente nella convenzione O.E.C.E. (5-15 milioni di dollari). Il secondo stadio sarebbe costituito dall'intervento obbligatorio di ciascun Stato – nell'eventualità, beninteso, che il danno superasse l'ammontare precedente – per un ammontare tale che la somma sin qui disponibile per il risarcimento (compreso il primo stadio) arrivi a 70 milioni di dollari. Il terzo stadio, per i danni che ancora eccedessero questa misura, sarebbe costituito da un intervento finanziario collettivo obbligatorio di tutti gli stati contraenti nella proporzione che vedremo e sino a concorrenza di un totale di 110-120 milioni di dollari. Si arriverebbe così, attraverso questi tre stadi progressivi, ad una cifra massima che, benché inferiore ai 500 milioni di dollari indicati dal legislatore americano come limite dell'intervento del Governo Federale a copertura dei rischi eccedenti la copertura privata, coincide con quella fissata come massimo – compreso l'intervento dello Stato – dalla legislazione di Bonn.

Disciplina proposta dal progetto di legge in esame.

Il progetto di legge che è oggi al nostro esame, propone (articoli 15-25) una regolamentazione della responsabilità nucleare ottimamente ispirata ai più moderni principî oggi adottati nel mondo e che, nell'assicurare alle popolazioni la più ampia garanzia, rende possibile il sorgere dell'industria nucleare e favorisce lo svilupparsi di questa attività, destinata a dare un fondamentale impulso al progresso dei popoli.

Nell'articolo 15 è sancito il già illustrato principio della obiettività della responsabilità dell'esercente (con la sola esclusione per incidenti conseguenti a conflitti armati o eventi di carattere eccezionale).

Gli articoli 16-20, nonché i primi commi del 21, stabiliscono la disciplina della responsabilità civile per i trasporti delle materie nucleari, che risulta costituita da una catena di responsabilità, articolata in base ai successivi trapassi di possesso, nella quale è individuato ad ogni istante un titolare obiettivamente responsabile.

Il primo comma dell'articolo 17 enuncia il già detto principio della « canalizzazione » della responsabilità, mentre gli altri due commi dello stesso articolo nonché l'articolo 18 disciplinano l'istituto della rivalsa da

parte dell'esercente e degli istituti di assicurazione per gli infortuni e le malattie.

L'articolo 19 sancisce il principio della limitazione della responsabilità dell'esercente, inspirata al criterio della « limitazione per incidente con ricostituzione automatica della garanzia », in modo che non venga in nessun momento ad essere diminuita la copertura dei rischi e quindi la capacità della rifusione di eventuali danni.

Il limite della responsabilità dell'esercente è stato stabilito in tre miliardi e 50 milioni di lire, che rappresenta il minimo consentito dalla Convenzione O. E. C. E. E ciò per non gravare eccessivamente l'esercizio degli impianti nucleari del costo dei premi di assicurazione onde incoraggiare e favorire lo sviluppo, senza con questo recar pregiudizio al diritto di risarcimento delle popolazioni per eventuali danni superiori, data l'esistenza di ulteriori garanzie integrative.

Infatti il quarto comma dello stesso articolo stabilisce di porre a carico dello Stato, il risarcimento (per la parte eccedente la suddetta cifra) di eventuali danni superiori alla copertura fornita dall'esercente, fino alla concorrenza di 43 miliardi e 400 milioni di lire, che rappresenta appunto il secondo stadio di copertura previsto dalla Convenzione Euratom.

Ai fini di non diminuire le garanzie per i diritti personali dei cittadini al risarcimento, sembrerebbe opportuno sopprimere i comma quinto e sesto dello stesso articolo per non creare un ingiusto svantaggio per le vittime di incidenti nucleari nei confronti di coloro che subiscono danni per qualsiasi altra causa.

Nel terzo e quarto comma dell'articolo 21 e nell'articolo 22 si stabilisce la disciplina per la sospensione dell'assicurazione, si esclude la sequestrabilità o pignorabilità degli indennizzi e si promuovono facilitazioni per le garanzie finanziarie con fideiussione.

Gli articoli 23 e 24 affrontano la regolamentazione del difficile problema della prescrizione dell'azione per il risarcimento dei danni. Com'è noto i danni causati da incidenti nucleari possono manifestarsi anche a notevole distanza di tempo dal momento dell'incidente e non è giusto che ad un cittadino, che subisca un danno differito nel tempo, oltre il limite di prescrizione, venga sottratto il diritto al risarcimento. D'altra parte su nessun mercato assicurativo è possibile ottenere una copertura che vada oltre un decennio, anche perché, trascorso un così grande lasso di tempo dall'incidente, non è obiettivamente facile stabilire un sicuro nesso di causalità tra questo e il danno denunciato.

Il problema è stato risolto validamente dalla legge, stabilendo un limite di tempo oltre il quale viene prescritta ogni azione per il risarcimento dei danni e istituendo nel contempo, a spese dell'erario, un fondo per l'equo compenso dei danni nucleari differiti.

L'articolo 25 infine detta le norme per le procedure giudiziarie per le azioni di risarcimento dei danni.

CONCLUSIONI

Nessuna particolare obiezione ci sembra debbano sollevare i capi IV, V e VI.

La disciplina dei brevetti, le disposizion penali e le disposizioni finali e transitorie contenute nel testo rappresentano un necessario completamento della precedente regolamentazione, che si commenta da se.

Incidentalmente ed in collegamento col disposto del primo comma dell'articolo 35, che prevede un ampliamento dei ruoli organici del Ministero dell'industria, per fronteggiare i nuovi compiti che la presente legge gli conferisce, si pone un problema che esula dai limiti dell'attuale provvedimento, ma che pure dovrà trovare adeguata soluzione nel prossimo futuro. Tale problema è sollevato dalla contemporanea funzione che il C.N.E.N. è chiamato ad assolvere quale « esercente » di impianti nucleari (gli impianti scientifici e di ricerca di sua proprietà) e quale Ente che esercita la vigilanza e i controlli pubblici su detti impianti. Non sembra che, in una retta distribuzione dei compiti, le due funzioni possano considerarsi compatibili e pertanto appare auspicabile, sull'esempio di quanto è avvenuto negli organismi nucleari di altri paesi, che si provveda in futuro, nell'ambito dello stesso C.N.E.N., ad una idonea suddivisione di funzioni.

Come si vede, quindi, la disciplina della materia nucleare è presumibile andrà incontro, nel futuro, ad una evoluzione nelle norme che la regolano e nella struttura degli organismi che in tale settore operano, in corrispondenza dello sviluppo e del progresso dei metodi e dei compiti che potranno in un domani aggiungersi a quelli oggi prevedibili.

Il provvedimento attuale conferisce pertanto una prima regolamentazione alla complessa materia, adeguandola alla legislazione internazionale. Dalla analisi che la Commissione ne ha effettuato, sono emersi vari temi

per i quali meriterebbe il conto di meglio chiarire, oppure esprimere in forma più razionale ed organica, od anche perfezionare l'espressione della volontà del legislatore; la presente relazione li ha fedelmente, se pur brevemente, illustrati.

Non possiamo tuttavia ignorare i motivi di grave urgenza che consiglierebbero di abbreviare il più possibile l'*iter* parlamentare della legge, onde non creare gravi ostacoli per la mancanza di una legislazione nazionale, alla giovane e pur così promettente industria nucleare italiana, che attende proprio la promulgazione di questa legge per dare il via all'approvvigionamento del combustibile nucleare necessario per le potenti centrali, già quasi pronte e che tra pochi mesi potranno cominciare a riversare nella rete nazionale la prima energia elettrica prodotta da nucleo.

Il vostro relatore ha ritenuto pertanto di elencare fedelmente tutti quei punti nei quali la legge, a parere della Commissione, potrebbe essere utilmente emendata e perfezionata, ma non ha voluto però tacere i gravi motivi di urgenza che ne consigliano una rapida approvazione, lasciando alla Camera la decisione finale di optare per una immediata approvazione oppure per un breve rinvio al Senato per l'approvazione degli eventuali emendamenti che si ritenesse opportuno di apportare.

BATTISTINI, *Relatore.*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I.
DEFINIZIONI

ART. 1.

Per l'applicazione della presente legge valgono le definizioni concernenti le materie fissili speciali, l'uranio arricchito, le materie grezze nonchè i minerali definiti nell'articolo 197 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Sempre per l'applicazione della presente legge ai fini delle disposizioni sulla responsabilità civile valgono inoltre le seguenti definizioni:

a) per « incidente nucleare » si intende ogni fatto o serie di fatti aventi la stessa origine che abbiano causato un danno sempre che questo fatto o questi fatti o alcuni dei danni da essi causati provengano o risultino dalle proprietà radioattive oppure dalla combinazione delle dette proprietà radioattive e di quelle tossiche, esplosive o comunque dannose dei combustibili nucleari o dei prodotti o residui radioattivi;

b) per « impianti nucleari » si intendono i reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; gli impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; gli impianti per la separazione degli isotopi; gli impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradiati; gli impianti di deposito delle materie nucleari escluso il deposito in corso di spedizione, nonchè tutti gli altri impianti nei quali dei combustibili nucleari o dei prodotti o residui radioattivi siano detenuti;

c) per « combustibile nucleare » si intendono le materie fissili, compreso l'uranio sotto forma di metallo, lega o composto chimico (incluso l'uranio naturale), il plutonio sotto forma di metallo, di lega o di composto chimico ed ogni altra materia fissile che sia indicata dal Comitato direttivo dell'Agenzia europea per l'energia nucleare;

d) per « prodotti o residui radioattivi » si intendono le materie radioattive prodotte o rese radioattive mediante esposizione

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

CAPO I.
DEFINIZIONI

ART. 1.

Identico.

alle radiazioni risultanti dalle operazioni di produzione o utilizzazione di combustibili nucleari, esclusi da una parte i combustibili nucleari e dall'altra parte i radioisotopi che, al di fuori di un impianto nucleare, siano utilizzati o destinati ad essere utilizzati a fini industriali, commerciali, agricoli, terapeutici o scientifici;

e) per « materie nucleari » si intendono i combustibili nucleari (esclusi l'uranio naturale e quello impoverito) ed i prodotti o residui radioattivi;

f) per « esercente » di un impianto nucleare si intende la persona fisica o giuridica designata o riconosciuta dalla pubblica autorità competente come esercente dell'impianto stesso.

CAPO II.

DEI MATERIALI
ED IMPIANTI NUCLEARI

ART. 2.

Le concessioni per i minerali definiti al comma quarto dell'articolo 197 del Trattato della Comunità europea dell'energia atomica, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, sono accordate con le norme fissate dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Del Consiglio superiore delle miniere fa parte un rappresentante del Comitato nazionale per l'energia nucleare nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per la energia nucleare.

ART. 3.

Chiunque detiene materie fissili speciali o altre materie prime fonti, in qualsiasi quantità , deve farne denuncia nel termine di giorni 60 dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'industria e del commercio.

Chiunque, dopo l'entrata in vigore della presente legge, venga in possesso delle materie suddette deve farne denuncia al Ministero dell'industria e del commercio nel termine di 5 giorni. Il Comitato nazionale per l'energia nucleare eserciterà sulle materie detenute i controlli necessari.

È parimenti soggetto all'obbligo di denunzia al Ministero dell'industria e del commercio chi detiene materie radioattive in quantità tali che la radioattività complessiva allo

CAPO II

DEI MATERIALI
ED IMPIANTI NUCLEARI

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

atto della denunzia ecceda un decimo di curie. Qualora le materie radioattive siano detenute da medici e da enti sanitari, pubblici o privati, e destinate esclusivamente ad uso diagnostico o terapeutico, la denuncia deve essere effettuata anche al Ministero della sanità. Qualora le materie stesse siano detenute da istituti universitari per l'esclusivo scopo didattico o di ricerca scientifica, il competente direttore è tenuto ad effettuare la denunzia anche al Ministero della pubblica istruzione.

Le denunzie devono essere aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 4.

Il commercio nel territorio della Repubblica italiana dei minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, qualora la Comunità europea per l'energia atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dello articolo 57 del Trattato, è soggetto, fatta salva la disciplina sull'approvvigionamento delle materie fissili, prevista dal Trattato Euratom, ad autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio.

L'autorizzazione s'intende concessa decorsi 30 giorni dalla data della presentazione della domanda, senza che entro tale termine l'Amministrazione competente si sia pronunciata.

Per l'importazione e l'esportazione dei predetti minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, l'autorizzazione – quando è prescritta dalle norme in vigore in materia di divieti economici e valutari – è data dal Ministero del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero dell'industria e del commercio.

Lo Stato ha il diritto di opzione per le materie grezze. Il detto diritto deve essere esercitato nel termine di 30 giorni dalla domanda di autorizzazione.

ART. 5.

Il trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, in quantità soggetta all'obbligo della denunzia, deve essere effettuato da vettori terrestri, marittimi ed aerei autorizzati con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, rispettivamente di concerto con i Ministri dei trasporti, della marina mercantile e della difesa.

Parimenti, possono essere concesse speciali autorizzazioni per i trasporti singoli a vettori che siano di volta in volta autorizzati con provvedimento del Ministro dell'indu-

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

stria e del commercio, di concerto con il Ministro interessato.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, udito il parere del Comitato nazionale per la energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, in accordo con le norme di base fissate dalla Comunità europea dell'energia atomica.

ART. 6.

L'esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali nonché gli impianti per il trattamento e la utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive, con esclusione degli impianti comunque destinati alla produzione di energia elettrica, sono autorizzati con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Il richiedente deve dimostrare di possedere capacità tecnica ed economica adeguata. Deve presentare il progetto dell'impianto, indicando particolarmente la località prescelta, le modalità per la dispersione ed eliminazione dei residui radioattivi, la spesa ed il tempo necessario di realizzazione, le modalità per la prestazione della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 19.

Il decreto di autorizzazione deve indicare le modalità della garanzia finanziaria per la responsabilità civile verso i terzi, nonché le modalità di esercizio che si ritengano necessarie per la tutela della pubblica incolumità ed ogni altra disposizione ritenuta opportuna per l'esercizio dell'impianto.

Le modifiche degli impianti devono ottenere la preventiva approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

ART. 7.

La costruzione degli impianti industriali o scientifici per l'impiego dell'energia nucleare è sottoposta a vigilanza del Comitato nazionale per l'energia nucleare, al fine di accertarne la corrispondenza tecnica con il progetto per il quale è stata accordata l'autorizzazione.

Gli impianti industriali o scientifici per lo impiego dell'energia nucleare prima della

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

messa in esercizio debbono essere sottoposti al collaudo, che è effettuato dal Comitato nazionale per l'energia nucleare in conformità dell'articolo 2, n. 3), della legge 11 agosto 1960, n. 933.

ART. 8.

Effettuato il collaudo, con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, è consentito l'esercizio dell'impianto nucleare.

Nel decreto possono essere stabilite particolari prescrizioni che l'esercente è tenuto ad osservare.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

L'esercizio tecnico degli impianti nucleari deve essere affidato a persone riconosciute idonee per il detto compito.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, inteso il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative ai requisiti necessari per ottenere il riconoscimento dell'idoneità alla direzione ed alla conduzione degli impianti nucleari e quelle per il rilascio delle relative patenti.

Parimenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dell'industria e del commercio, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, inteso il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari per il riconoscimento dell'idoneità e per il rilascio delle patenti per la conduzione degli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Le opere necessarie per la costruzione di impianti nucleari autorizzati dal Ministro dell'industria e del commercio possono, con decreto dello stesso Ministro, essere dichiarate di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Con le stesse modalità le opere predette possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili a termini dell'articolo 71 della stessa legge.

ART. 10.

Identico.

ART. 11.	ART. 11.
Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, possono essere accordate speciali autorizzazioni per impianti nucleari aventi scopi esclusivamente didattici a istituti scientifici, universitari e scolastici. Per detti impianti si applicano le disposisioni degli articoli 6, 7 e 8.	*Identico.*
ART. 12.	ART. 12.
Per gli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi i provvedimenti del Ministro dell'industria e del commercio sono adottati di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri della difesa e dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme tecniche ed amministrative relative alla navigazione con mezzi nucleari.	*Identico.*
ART. 13.	ART. 13.
L'impiego degli isotopi radioattivi è sottoposto all'autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministro dell'industria e del commercio, per gli usi industriali, dallo stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste per gli usi agricoli, con il Ministro della pubblica istruzione per gli usi didattici e con il Ministro della sanità per gli usi diagnostici e terapeutici. Sono esenti dall'autorizzazione gli istituti universitari e gli altri istituti scientifici di diritto pubblico che impieghino i radioisotopi esclusivamente a scopo di ricerca scientifica. Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con i Ministri interessati, sono emanate le norme relative al rilascio dell'autorizzazione per l'impiego dei radioisotopi.	*Identico.*
ART. 14.	ART. 14.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati e col Ministro dell'industria e	*Identico.*

del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la sicurezza degli impianti e per la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, dovute sia all'esercizio degli impianti, sia alle operazioni comunque connesse con le materie nucleari, nonché all'impiego di isotopi radioattivi, in accordo con le direttive di base emanate dalla Comunità europea dell'energia atomica, con le norme tecniche contenute nel manuale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica sulla manipolazione degli isotopi radioattivi e con i principi adottati dalle altre competenti organizzazioni internazionali, al fine di garantire con la maggiore efficacia la pubblica e privata incolumità.

Nello stesso decreto saranno stabilite le modalità e la periodicità dei controlli di cui al comma precedente nonché le penalità da comminare per le infrazioni alle norme protettive in relazione ai vari reati, per i quali possono essere comminate, distintamente o congiuntamente le pene dell'ammenda non superiore a lire 10 milioni e quelle dell'arresto non superiore ad un anno.

Le dette norme dovranno prevedere la indicazione degli organi competenti per la loro attuazione ed i loro poteri, nonché la istituzione di un organo interministeriale di coordinamento e di consultazione presso il Ministero dell'industria e del commercio.

CAPO III.

DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DIPENDENTE DALL'IMPIEGO PACIFICO DELL'ENERGIA NUCLEARE

ART. 15.

L'esercente di un impianto nucleare è responsabile, in conformità alla presente legge, di ogni danno alle persone o alle cose quando sia provato che il danno è causato da un incidente nucleare avvenuto nell impianto nucleare o connesso con lo stesso.

Si considera connesso con l'impianto nucleare il danno cagionato direttamente dai combustibili nucleari o dai prodotti o residui radioattivi immagazzinati, abbandonati, sottratti o perduti.

La responsabilità dell'esercente l'impianto nucleare ha inizio dal momento in cui sono presenti nell'impianto le sostanze nucleari sopra indicate, e cessa quando dette sostanze

CAPO III.

DELLA RESPONSABILITA CIVILE DIPENDENTE DALL'IMPIEGO PACIFICO DELL'ENERGIA NUCLEARE

ART. 15.

Identico.

sono prese in consegna da altra persona che sia responsabile ai sensi della presente legge.

L'esercente l'impianto non è responsabile per gli incidenti nucleari conseguenti ad atti di conflitto armato, derivanti da invasione, guerra civile, insurrezione, o a cataclisma naturale di carattere eccezionale.

ART. 16.

Per i trasporti di combustibili nucleari, prodotti o residui radiaottivi, l'esercente è responsabile in conformità alle norme della presente legge, per le sostanze:

a) che provengono dall'impianto nucleare da lui esercito sino a quando non siano prese in consegna da altri che sia responsabile ai sensi della presente legge;

b) che siano destinate all'impianto da lui esercito e provengano da un esercente di paese straniero che, in base alla sua legge nazionale od a convenzioni internazionali, non sia obbligato ad assumerne la responsabilità in limiti almeno uguali a quelli della presente legge.

L'esercente è liberato dalla responsabilità per i trasporti di cui ai commi precedenti qualora il trasporto sia effettuato da un trasportatore a cui tale responsabilità sia trasferita per legge.

ART. 17.

L'esercizio del diritto al risarcimento del danno causato da un incidente nucleare non è proponibile dai danneggiati e loro aventi causa se non contro l'esercente l'impianto nucleare o il trasportatore autorizzato nei casi previsti dalla presente legge. Sono solidalmente tenuti anche l'assicuratore o altra persona che abbia prestato la garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 19.

Gli istituti di assicurazione per infortuni sul lavoro o per assicurazione contro le malattie professionali, nonché gli istituti di assicurazione per le assicurazioni facoltative per i danni alle persone od alle cose prodotti da incidenti nucleari, non hanno alcuna azionei nei confronti dell'esercente l'impianto nucleare e delle persone solidalmente responsabili con lo stesso ai sensi del primo comma per essere rivalse di quanto corrisposto per l'assicurazione sociale o facoltativa per danno cagionato a seguito di incidente nucleare.

Dal risarcimento dovuto al danneggiato ai sensi della presente legge va comunque dedotto quanto corrispostogli per la assicurazione sociale o facoltativa di cui al comma precedente.

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

L'esercente l'impianto nucleare o colui che ha prestato la garanzia finanziaria e lo Stato, qualora sia stato chiamato ad intervenire ai sensi del successivo articolo 19, hanno diritto alla rivalsa:

a) contro la persona fisica che ha causato dolosamente il danno;

b) nella misura in cui la rivalsa è contrattualmente prevista.

ART. 18.

Identico.

ART. 19.

Il limite massimo delle indennità dovute dall'esercente di un impianto nucleare per danni alle persone ed alle cose è fissato per ogni incidente nucleare in lire 3.150 milioni.

Se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilità civile possa considerarsi diminuita, l'esercente è tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati dal Ministro dell'industria e del commercio; in difetto, l'autorizzazione è revocata di diritto.

Per gli impianti a scopo esclusivamente didattico, il Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, può consentire che la garanzia finanziaria sia stabilita in un importo minore, qualora possa ritenersi che il pericolo dei danni sia limitato.

Qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili ai sensi della presente legge, il cui importo non sia coperto dalla garanzia finanziaria dell'esercente, il risarcimento per la parte eccedente sarà a carico dello Stato fino alla concorrenza di 43.400 milioni di lire.

Per persona lesa, la responsabilità è limitata in ogni caso ad un massimo di 30 milioni.

Il risarcimento del danno è dovuto, senza la limitazione di cui al precedente comma, nel caso di condanna penale dell'esercente, del trasportatore o di coloro del cui operato essi rispondono a norma del Codice civile per il fatto dal quale l'incidente nucleare è derivato. Se l'azione penale si estingua per morte dell'imputato, per amnistia o per prescrizione, il giudice civile, ai soli effetti del risarcimento e su domanda degli interessati proposta entro un anno dal momento dell'estinzione del reato, accerta se il fatto dal quale l'incidente nucleare è derivato avrebbe costituito reato.

ART. 19.

Identico.

ART. 20.

Il trasporto di materie fissili speciali non può essere autorizzato se non è fornita la prova della esistenza di una garanzia finanziaria, secondo le modalità previste nell'articolo seguente, per il risarcimento dei danni ai terzi nella misura di 3.150 milioni di lire.

La garanzia finanziaria deve essere data dall'esercente l'impianto nucleare nel cui interesse avviene il trasporto, salvo che si tratti di trasportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della presente legge, ed il trasportatore assuma in proprio la garanzia finanziaria per il trasporto.

Per i trasporti in transito nel territorio nazionale, il trasporto non può essere autorizzato se non è fornita la prova dell'esistenza di valida garanzia finanziaria nei limiti di cui al primo comma.

Le disposizioni del quarto comma dell'articolo precedente si applicano anche ai trasporti di cui al presente articolo.

ART. 20.

Identico.

ART. 21.

L'esercente o il trasportatore autorizzato di cui al precedente articolo deve stipulare un'assicurazione fino alla concorrenza dell'ammontare previsto dall'articolo 19 o fornire altra garanzia finanziaria ritenuta idonea con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentita l'Avvocatura generale dello Stato.

L'assicurazione o garanzia data per un trasporto non può in alcun caso essere sospesa prima che il trasporto abbia termine con la presa in consegna da altro responsabile ai sensi della presente legge.

L'assicurazione o garanzia data per un impianto nucleare può essere sospesa solo dopo un preavviso di almeno tre mesi notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario, al Ministro dell'industria e del commercio, il quale adotta i provvedimenti conseguenti.

Gli indennizzi dovuti in base alla presente legge per danni derivanti da incidenti nucleari non sono sequestrabili o pignorabili.

ART. 21.

Identico.

ART. 22.

Qualora la garanzia finanziaria sia prestata con fideiussione l'importo previsto dall'articolo 54 della tariffa allegato *A* del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, sarà applicato nella misura dello 0,1 per mille.

ART. 22.

Identico.

ART. 23.	ART. 23.
Le azioni per il risarcimento dei danni alle cose e alle persone dipendenti da incidenti nucleari si prescrivono nel termine di tre anni dal giorno in cui la persona lesa abbia notizia del danno. Nessuna azione è proponibile decorsi dieci anni dall'incidente nucleare o da furti, perdite o abbandono delle sostanze nucleari.	*Identico.*
ART. 24.	ART. 24.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la istituzione di un Fondo per assicurare un equo indennizzo alle persone danneggiate da incidenti nucleari, per le quali il danno si manifesti dopo il decorso di dieci anni dall'incidente nucleare. Le dette norme dovranno precisare la misura dell'indennizzo, i contributi per la costituzione del Fondo, che saranno a carico sia del Tesoro dello Stato, sia degli utilizzatori dell'impianto nucleare, le regole di procedura per la corresponsione dell'indennizzo. Il detto Fondo potrà essere costituito presso un Ente pubblico di assicurazione sociale.	*Identico.*
ART. 25.	ART. 25.
Le azioni per il risarcimento dei danni prodotti da incidenti nucleari debbono essere proposte davanti al tribunale nella cui giurisdizione si trova l'impianto nucleare. L'atto di citazione deve essere notificato anche al Ministero del tesoro, che ha sempre facoltà di intervenire nel giudizio. Nel caso di concorso di più domande e quando si preveda che l'importo dei risarcimenti possa superare le garanzie finanziarie di cui agli articoli 19 e 20, il Presidente del Tribunale dispone che abbia luogo una procedura concorsuale e nomina a tal fine un giudice delegato alla detta procedura di concorso. Nel caso di accertata insufficienza delle suddette garanzie finanziarie, il tribunale riduce con sentenza proporzionalmente l'importo per ciascun danneggiato.	*Identico.*

CAPO IV.

DEI BREVETTI

ART. 26.

L'Ufficio centrale brevetti è tenuto a comunicare al Comitato nazionale per l'energia nucleare tutte le domande di brevetti d'invenzione o di modelli industriali riconosciuti di natura specificamente nucleare o direttamente connessa od essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1960, n. 933.

ART. 27.

Il Ministro dell'industria e del commercio, quando ricorrano particolari motivi di pubblico interesse, può concedere al Comitato nazionale per l'energia nucleare licenze non esclusive per l'utilizzazione di brevetti d'invenzione o di modelli di utilità.

Su parere del Comitato nazionale per la energia nucleare il Ministro può anche concedere le dette licenze non esclusive a favore dell'utilizzatore di impianti nucleari, quando siano essenziali per lo sviluppo dell'energia nucleare nel Paese.

Negli stessi decreti è fissato se ed in quale le misura è dovuta l'indennità per l'utilizzazione, tenuto conto degli eventuali finanziamenti pubblici accordati per le relative ricerche. Avverso la fissazione dell'indennità o la non concessione della stessa è ammessa azione giudiziaria da parte dell'interessato, nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto.

CAPO V.

DISPOSIZIONI PENALI

ART. 28.

L'omessa denunzia dei materiali di cui all'articolo 3 è punita con l'ammenda da lire 1.000 000 a lire 5.000 000; nel caso di omessa denunzia di materie fissili speciali è altresì comminato l'arresto da uno a due anni.

ART. 29.

Chiunque commerci o trasporti i minerali di cui all'articolo 197 del trattato istitutivo della C. E. E. A. approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, senza autorizzazione del Ministro dell'industria e del commercio, è

CAPO IV.

DEI BREVETTI

ART. 26.

Identico.

ART. 27

Identico.

CAPO V.

DISPOSIZIONI PENALI

ART. 28.

Identico

ART. 29.

Identico

punito con la pena dell'ammenda da lire 500 mila a lire 1.000.000.

Chiunque commerci o trasporti senza autorizzazione materie grezze, materie radioattive, materie fissili speciali è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

Alle stesse pene soggiace l'acquirente.

ART. 30.

Chiunque pone in esercizio un impianto nucleare senza averne ottenuto l'autorizzazione prevista dalla presente legge è punito con le pene dell'arresto da due a tre anni e dell'ammenda da 5 a 10 milioni di lire, senza pregiudizio delle pene applicabili per reati previsti dal Codice penale.

La stessa pena si applica nel caso che l'esercente l'impianto nucleare continui nell'esercizio quando sia stata sospesa l'autorizzazione.

ART. 31.

Chiunque impiega isotopi radioattivi senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 13 è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2 milioni

ART. 32.

Nei casi previsti dagli articoli precedenti è sempre ordinata la confisca delle materie fissili speciali, delle materie grezze, dei minerali e delle materie radioattive.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 33.

Tutte le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 6, si applicano anche agli impianti nucleari comunque destinati alla produzione di energia elettrica.

ART. 34.

Nulla è innovato per quanto concerne la vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro, d'igiene del suolo e dell'abitato, di industrie insalubri, nonché di quanto attiene alla sicurezza degli impianti sottoposti alla vigilanza dell'Asso-

ART. 30.

Identico

ART. 31.

Identico.

ART. 32.

Identico.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 33.

Identico

ART. 34.

Identico

ciazione nazionale per il controllo della combustione, limitatamente alle apparecchiature attualmente sottoposte alla sua vigilanza, ancorché incorporate o comunque facenti parte di impianti nucleari.

Parimenti nulla è innovato in materia di demanio marittimo, di acque territoriali e di acque pubbliche.

ART. 35.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a provvedere al riordinamento ed all'ampliamento dei ruoli organici del Ministero dell'industria e del commercio ai fini di adeguarli alle attribuzioni conferite al Ministero stesso, con un aumento complessivo non superiore a quaranta unità.

Le norme relative saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio e con il Ministro del tesoro.

Con lo stesso decreto, verranno previsti i maggiori conseguenti stanziamenti a favore del Ministero dell'industria e del commercio.

ART. 36.

Alle spese per l'espletamento dei compiti nel settore dell'energia nucleare assegnati dalla presente legge al Ministero dell'industria e del commercio, si provvede con la somma di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio nell'esercizio finanziario 1962-63 e negli esercizi successivi.

All'onere suddetto si provvede con una corrispondente riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle opportune variazioni di bilancio.

ART. 35.

Identico

ART. 36.

Identico.